



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Nicola Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere (relatore)
dott. Giancarlo Astegiano	I Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell' adunanza del 03 aprile 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza n.12 del 18 marzo 2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune di Castel Mella (BS).

Udito il relatore, dott. Giancarlo Penco.

Fatto

Con nota n. 1300 del 29 gennaio 2008, il sindaco di Castel Mella (BS) ha segnalato che nell'anno 2006 il Comune ha proceduto all'appalto di un progetto per la realizzazione della Piazza e del Municipio secondo la formula della c.d. cessione in conto corrispettivo con i criteri fissati dall'art. 19, comma 5 ter della legge 11 febbraio 1994 n. 109 che consentiva di prevedere nel bando di gara la sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, con il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti al comune.

Ad aggiudicazione avvenuta è stato chiesto all'appaltatore di versare integralmente le somme relative all'acquisizione degli immobili, mentre il Comune si è assunto l'onere di pagare l'esecuzione dei lavori a stato di avanzamento.

Poiché l'Amministrazione Comunale è impegnata, sulla base del cronoprogramma dell'opera pubblica, ad assolvere ad un elevato volume di pagamenti per l'anno 2008, il Sindaco chiede il parere di questa Sezione in ordine alla possibilità, per evitare il mancato rispetto del patto di stabilità, di escludere dal calcolo i pagamenti per spese in conto capitale sui residui 2006 e 2007, che hanno trovato integrale finanziamento negli stessi anni con entrate derivanti da alienazioni o da contributi di altri enti.

Diritto

In via preliminare va accertata l'ammissibilità della richiesta di parere, sia riguardo la legittimazione del soggetto proponente, che al contenuto oggettivo del quesito.

Le condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità della richiesta sussistono, sia ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, sia con riferimento ai parametri derivanti, conformemente alla deliberazione n. 5/AUT/2006, dalla natura della funzione consultiva prevista dalla norma citata nel quadro delle competenze che la legge medesima ha attribuito alla Corte dei conti.

Sotto il profilo soggettivo, infatti, la richiesta è ammissibile in quanto proposta dal soggetto istituzionalmente posto al vertice dell'organizzazione del comune, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente verso l'esterno.

Quanto al profilo oggettivo, la richiesta di parere ha per oggetto l'interpretazione di norme della legge finanziaria per il 2008, che hanno come scopo il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea attraverso il rispetto del patto di stabilità interno e che pertanto rientrano nella materia della contabilità pubblica.

Nel merito la questione concerne la possibilità di escludere dal computo dei pagamenti di conto capitale dell'esercizio 2008, quelli relativi ai residui 2006 e 2007 che hanno trovato integrale finanziamento negli stessi anni.

Occorre in via preliminare osservare che le esigenze di revisione manifestatesi per correggere alcune disfunzioni applicative emerse nel corso dell'esercizio 2007 si sono concluse con la conferma per l'anno 2008 dell'impianto del patto di stabilità interno definito dalla legge finanziaria 2007, con l'aggiunta del cosiddetto criterio della competenza "mista", e cioè attraverso la diversa determinazione del saldo finanziario da raggiungere come obiettivo che deve essere

calcolato, in termini di competenza per la parte corrente, ed in termini di cassa per il conto capitale.

Nessuna deroga è prevista in proposito nella legge finanziaria 2008, salvo quella dell'art. 1, comma 379 che consente una riduzione degli obiettivi programmatici esclusivamente per gli enti locali che, nel triennio 2003/2005, presentino un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate all'estinzione anticipata di prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, secondo le modalità disciplinate nel punto A.5.2. della circolare n. 8 del 28/2/08 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le positive correzioni introdotte dal legislatore hanno, tuttavia, enfatizzato eccessivamente il peso della base di riferimento ancorata ai dati di cassa del triennio 2003/2005, che rimane fissa per tutto il periodo 2008/2010, pur con i necessari adeguamenti di miglioramento degli obiettivi imposti agli enti locali, con riferimento alla prevista evoluzione della manovra di finanza pubblica.

Alla luce delle vigenti disposizioni non risulta pertanto possibile escludere dal calcolo del patto di stabilità per il 2008 i citati pagamenti per spese in conto capitale, né appare sostenibile, sotto diversi profili, l'ipotizzata imputazione di tali pagamenti alle partite di giro.

Così deciso nell'adunanza della Sezione del 03 aprile 2008.

Il Relatore
Giancarlo Penco

Il Presidente
Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il 04 aprile 2008

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Daniela Parisini